




**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# No mascherine a scuola: la sentenza del Tar Lazio

Autore: Redazione | 11/08/2021



***Obbligo di indossare la mascherina da parte degli alunni: è vero che non esiste più alcun dovere?***

In un periodo in cui le *fake news* viaggiano alla velocità della luce ed è diventato ormai difficile, almeno per chi non ha gli strumenti operativi, distinguere le notizie

vere dalle bufale, ecco che sui social spunta qualche post secondo cui il Tar Lazio avrebbe **cancellato l'obbligo di indossare le mascherine a scuola**.

Corrisponde a verità? "Ni". La sentenza - come del resto tutte le sentenze - deve essere sempre contestualizzata rispetto ai fatti di causa e, quindi, compresa. Di sicuro, il tema trattato è delicato e merita di essere approfondito. Anche perché - c'è da giurarlo - questa pronuncia decreterà uno scossone (non sappiamo ancora se lieve o forte) negli ambienti scolastici.

**No mascherine a scuola**, sembra dire la **sentenza del Tar Lazio**, in particolare si tratta della sentenza n. 9343 del 9 agosto 2021. E, difatti, viene dichiarato illegittimo il Dpcm del 14 gennaio 2021 nella parte in cui impone l'uso delle mascherine a scuola anche in situazione di **rispetto delle distanze** previste dalla normativa emergenziale Covid-19. Il Dpcm è illegittimo anche perché non prevedeva alcuna misura al fine di garantire che un minore, pur privo di patologie conclamate, possa essere esonerato dall'uso della mascherina in **classe** ove risenta di cali di ossigenazione o di altri disturbi o difficoltà.

Il Dpcm impugnato si discosterebbe dalle risultanze del Comitato tecnico scientifico (Cts) senza motivare e senza richiamare evidenze istruttorie di diverso avviso, in ipotesi ritenute prevalenti rispetto al parere tecnico-scientifico del Cts.

Insomma, la verità è che **la sentenza dice no alle mascherine**, ma solo se la classe non è ingolfata di giovani, se tra i banchi e le postazioni individuali c'è spazio; ed in ogni caso deve essere garantita la possibilità, ai bambini con problemi respiratori, di non indossare la mascherina. È questo il succo della pronuncia.

Ora, però, c'è un aspetto ancora più importante: il Dpcm che è stato impugnato in tale giudizio, e tutti gli altri che ne hanno riprodotto fedelmente gli stessi obblighi, hanno ormai cessato i propri effetti. Sono cioè "scaduti" (si perdoni l'improprietà di linguaggio). Quindi, sotto questo aspetto è del tutto inutile avviare nuove cause o comunque richiamarsi alla pronuncia in questione per evitare di **portare le mascherine in classe** o in qualsiasi altro luogo. Infatti, il Tar Lazio, pur entrando nel merito della questione e sancendo l'astratta illegittimità del Dpcm, ha prima dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di annullamento, proprio perché l'atto impugnato ha cessato ogni effetto.

Allora a che serve – ci si potrà legittimamente chiedere – la pronuncia del tribunale amministrativo? Per consentire la prosecuzione del giudizio rivolto a ottenere il risarcimento del danno, se mai un danno verrà dimostrato.

Insomma, una vittoria più teorica che pratica, che non avrà effetti sul futuro.

Rimaniamo in tema di mascherine.

Ecco un'altra pronuncia che potrà interessare tutti. Con sentenza dell'8 luglio 2021, il **tribunale di Trento**, ha dichiarato **legittimo** il **licenziamento disciplinare** (per giusta causa) irrogato nei confronti di **un'insegnante che si è ripetutamente rifiutata di indossare la mascherina protettiva durante il servizio scolastico**.

Nel caso di specie, l'insegnante si era più volte rifiutata di ottemperare alla disposizione di servizio, emanata dalla dirigente scolastica, che la invitava a utilizzare la mascherina protettiva al fine di garantire la **tutela della salute e della sicurezza dei bambini**, dei **colleghi** e dell'intera **comunità scolastica**. A sostegno del proprio rifiuto, la lavoratrice sosteneva, da un lato, di non voler indossare la mascherina in quanto «obiettrice di coscienza» e, dall'altro, di essere impossibilitata a farlo per motivi di salute: motivi però che non venivano certificati da alcuna documentazione medica. L'insegnante veniva così licenziata in tronco, ossia per giusta causa, ma faceva poi ricorso al giudice per ottenere la restituzione del proprio posto.

Secondo il tribunale, la condotta dell'insegnante si è posta in aperto contrasto con le linee di indirizzo per la tutela della salute approvate dalla arcinota normativa locale e nazionale sulle mascherine.

Richiamando precedenti orientamenti della Corte di Cassazione (25932/2013 e 18265/2013), il giudice ricorda come «il persistente **rifiuto da parte del lavoratore di utilizzare i dispositivi di protezione individuale** giustifica il licenziamento intimato all'inadempiente».

In particolare, nel caso specifico, il giudice, valutando il comportamento della lavoratrice nel suo contenuto oggettivo, nonché nella sua portata soggettiva, ha ritenuto la condotta di gravità tale da comportare una lesione irrimediabile del vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro, legittimando così la giusta causa di licenziamento.

